



COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

Codice ente	Protocollo n.
10146	0
DELIBERAZIONE N. 66	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
ANNO 2021

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di dicembre alle ore 20.30, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in modalità videoconferenza, i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TASSI BRUNO	SINDACO	Presente
FOPPA MAURO	CONSIGLIERE	Presente
COLPANI FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
GUENNE AWA	CONSIGLIERE	Presente
PELIZZARI GIULIA	CONSIGLIERE	Presente
MANZOTTI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
BIANCHI ANDREA OMAR	CONSIGLIERE	Presente
ANDRETTA FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
ASPERTI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BAITA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
RONCA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CERESOLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
PIANA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Risulta presente alla seduta, in qualità di assessore esterno, il Sig.:

DEL BENE EMANUELE

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale il Dott. Giuseppe Brando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tassi Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 09 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione l'Assessore Guenne Awa:

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 25/5/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021 e ritenuto di confermare, anche per l'anno 2021, le medesime aliquote e detrazioni IMU nella misura stabilita per l'anno 2020.

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi;

ESAURITA la discussione come da resoconto di seduta allegato;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, a mezzo appello nominale, le cui risultanze sono depositate agli atti,

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) Di approvare per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, confermando quelle determinate per l'anno 2020, secondo il prospetto seguente:

FATTISPECIE	NOTE	ALIQUOTA 2021 ‰
Abitazione principale (IMU dovuta SOLO per immobili in categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze	Detrazione: € 200,00 da suddividere in parti uguali tra i proprietari residenti indipendentemente dalle rispettive quote di possesso	3,8
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed eventuali pertinenze concesse in uso gratuito tra genitori e figli (a condizione che l'immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale dal comodatario e che la residenza nell'immobile sia certificabile da risultanze anagrafiche)	Valida per una sola abitazione (a scelta del contribuente). Condizioni: presentazione modulo richiesta agevolazione IMU per comodati gratuiti tra genitori e figli, disponibile anche sul sito comunale, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si applica l'agevolazione.	9,5
Immobili e pertinenze* a destinazione residenziale (escluso i comodati gratuiti tra genitori e figli che godono di aliquota agevolata): cat. A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 Cat. A/1-A/8-A/9 se non utilizzati come abitazione principale *cantine/soffitte in categoria C/2, garage, autorimesse, posti auto in categoria C/6, tettoie, portici in categoria C/7	Rientrano nella fattispecie le abitazioni vuote, non utilizzate, a disposizione, locatate così come le pertinenze dell'abitazione principale che eccedono per numero quelle consentite (ad esempio il secondo box in categoria C/6), tutti i comodati che non godono di riduzione (es. immobile in uso gratuito tra fratelli).	10,6
Immobili in categoria catastale D/5 (Banche)	Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 380 lettera g) L.228/2012 quota riserva statale: 7,6%, quota comunale: 3%	10,6
Altri fabbricati a destinazione commerciale/artigianale/industriale diversi da quelli sopra indicati e aree fabbricabili	Uffici e studi professionali in categoria A/10, negozi in categoria C/1, magazzini e laboratori artigianali in categoria C/3-C/4 e C/2 e C/7. Immobili in categoria B e D (escluse fattispecie esenti)	9,5
Terreni agricoli	(escluse fattispecie esenti)	9,5
Fabbricati rurali strumentali	Soggetti a IMU dal 2020	1,0
Beni Merce	Solo per i mesi durante i quali il fabbricato merce non risulta locato	0,0

- 2) Di dare atto altresì che per tutte le fattispecie non soggette all'IMU si rimanda espressamente a quanto previsto dal Regolamento comunale vigente;
- 3) Di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote IMU 2021 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) Di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, a mezzo appello nominale, le cui risultanze sono depositate agli atti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile., ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Tassi Bruno

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Brando

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
ANNO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto AMBROSINI Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 17.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(AMBROSINI Giuseppina)

*documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.
20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs. 82/2005)*

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA (IMU) ANNO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 17.12.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Ambrosini Giuseppina**

*documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs.
82/2005)*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera n° 66 del 23.12.2020

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2021

Il Segretario Comunale

Certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è diventata esecutiva il 23.12.2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267,

addì, 20.01.2021

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Brando

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 66 DEL 23.12.2020

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2021

Referto di Pubblicazione

Publicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

addì, 21.01.2021

Il Responsabile del Procedimento
Bianca Maria Pavesi

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)